



Determinazione n. 527 del 25/05/2021

OGGETTO: COMUNE DI VALLEFOGLIA - PROVVEDIMENTO FINALE - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 1647/2019 - VARIANTI NON SOSTANZIALI AL PRG VIGENTE INDIVIDUATE IN N. 12 SCHEDE GRAFICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 15 COMMA 5 E 26 DELLA L.R. 34/1992

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA -
EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA
DEL FURLO"**

BARTOLI MAURIZIO

VISTO il D.Lgs. 152/2006, concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la D.G.R. n.1647 del 23/12/2019, con la quale sono state approvate le nuove linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, che hanno revocato le precedenti, di cui alla D.G.R. 1813/2019;

VISTO il Documento di indirizzo per la VAS, emanato dalla Regione Marche con Decreto n. 13 del 17 gennaio 2019;

VISTA la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992, concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

VISTA la L. 241/1990, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA l'istanza presentata dal Comune di Vallefoglia in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 13476 e n. 13596 del 05/05/2021, per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, ai sensi paragrafo A.3, del

comma 5, della D.G.R. 1647/2019, la variante urbanistica denominata: “VARIANTI NON SOSTANZIALI AL PRG VIGENTE INDIVIDUATE IN N. 12 SCHEDE GRAFICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 15 COMMA 5 E 26 DELLA L.R. 34/1992”;

EVIDENZIATO che in base a quanto stabilito dall’art. 19 della L.R. 6/07, l’autorità competente per il procedimento in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio *6 Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Istruzione Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”*;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Bartoli Maurizio, Dirigente del Servizio, il quale dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto dall’art. 6-bis della L. 241/1990;

VISTA la documentazione digitale trasmessa con la suddetta istanza, costituita da:

- Modulo screening semplificato, redatto ai sensi della DGR N. 1647/2019;
- Relazione vas semplificata redatta ai sensi della DGR N. 1647/2019;

Elaborati variante:

- A_ ABACO DELLE VARIANTI _ DALLA N. 1 ALLA N. 6
- B_ ABACO DELLE VARIANTI _ DALLA N. 7 ALLA N. 12
- RELAZIONE TECNICA.

RAPPRESENTATO che la variante in oggetto proposta dal Comune di Vallefoglia consiste principalmente nella riclassificazione urbanistica di comparti edificatori conclusi, per la maggioranza dei quali sono state acquisite le opere di urbanizzazione, riconoscendoli come zone di completamento;

PREMESSO che, ai fini del procedimento in oggetto, non si ravvisano effetti significativi sull’ambientale e sul patrimonio culturale tali da richiedere l’assoggettamento a VAS della variante in quanto trattasi principalmente di modifiche volte esclusivamente al riconoscimento dello stato di fatto legittimato, senza introdurre nuove previsioni di sviluppo o incrementi volumetrici all’edificato esistente.

RILEVATO, tuttavia, che dall’istruttoria effettuata sono emersi alcuni elementi di contrasto con la disciplina urbanistica;

Si evidenziano le seguenti osservazioni:

- **SCHEDA n.1**

Descrizione sintetica: si prevede il riconoscimento di una zona “D3” ad uso produttivo direzionale di completamento, ubicata lungo Via Torre angolo Via Roma, in zona “B1” ad uso urbano di completamento di conservazione volumetrica.

Osservazioni: questa proposta non è ammissibile in quanto la nuova classificazione prevista con la variante non è coerente allo stato di fatto della zona, avente una destinazione d'uso prevalentemente direzionale, che appartiene alla categoria funzionale del sistema produttivo.

Come sancito dall'art. 6.6 delle NTA del vigente PRG, le zone di completamento produttivo "D" sono le zone parzialmente o totalmente edificate a prevalente carattere produttivo, terziario direzionale o turistico.

Le zone di completamento "B", invece, comprendono aree parzialmente o totalmente edificate a prevalente carattere residenziale (art. 6.4 delle NTA del vigente PRG).

Di fatto, una zona omogenea di tipo "D" non può essere riconosciuta e assimilata ad zona "B" in quanto è una trasformazione che determina un mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, come sancito dall'art. 23-ter del DPR 380/01.

SCHEDA n. 2

Descrizione sintetica: si prevede il riconoscimento di un comparto edificatorio residenziale denominato "5M" in loc. Morciola, appartenente alla categoria delle zone ad uso urbano di nuovo impianto "C", in zona ad uso urbano di completamento "B0" già assoggettate a Convenzione o S.U.E.. Il comparto 5M è stato attuato da circa 30 anni a meno di due zone assoggettate a progettazione urbanistica di dettaglio, denominate L3C ed L1, normate da apposite schede, di cui all'allegato F delle NTA del PRG. Le opere di urbanizzazione del comparto 5M sono state collaudate con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 1990, ma non è stato perfezionato l'atto di acquisizione. Nella relazione tecnica allegata all'istanza in oggetto, si da atto che il Settore 5° del Comune, già da qualche tempo ha attivato le procedure di riverifica degli standard al fine del completamento dell'iter di acquisizione al patrimonio comunale delle opere di urbanizzazione mediante cessione.

Osservazioni: considerato che sono ancora in corso le procedure di acquisizione delle opere di urbanizzazione da parte degli Uffici Comunali e tenuto conto di quanto previsto al capo 7.1 delle vigenti NTA del PRG si ritiene opportuno che, prima di adottare la presente variazione, vengano concluse tutte le procedure di verifica e acquisizione delle opere di urbanizzazione.

- SCHEDA n. 3

Descrizione sintetica: si prevede il riconoscimento di un comparto edificatorio residenziale denominato "6M" in loc. Morciola, appartenente alla categoria delle zone ad uso urbano di nuovo impianto "C", in zona ad uso urbano di completamento di conservazione volumetrica "B1.a". il comparto 6M è stato completato da alcuni anni e sono state acquisite al patrimonio comunale le opere di urbanizzazione, mediante atto notarile del 25.11.2015.

Osservazioni: considerato che si tratta di un comparto già assoggettato a SUE e Convenzione le cui opere sono state già acquisite dall'Amm.ne Comunale si ritiene più coerente riconoscerla come zona di completamento "B0" già assoggettate a Convenzione o S.U.E., ai sensi dell'art. 6.4.1. delle NTA vigenti. In questo modo verrebbe conservata anche la memoria storica del comparto e dei relativi standard.

- SCHEDA n. 4

Descrizione sintetica: si prevede la trasformazione di una zona di completamento "B0" già assoggettate a Convenzione o S.U.E. in zona ad uso urbano di completamento di conservazione volumetrica "B1.a", in loc. Morciola.

L'attuale zona B0 ricalca il perimetro del comparto edificatorio residenziale 7M, già attuato, le cui opere di urbanizzazione sono state già acquisite al patrimonio comunale mediante atto notarile del 19.04.2004.

Osservazioni: considerato che si tratta di un comparto già assoggettato a SUE e Convenzione le cui opere sono state già acquisite dall'Amm.ne Comunale si ritiene più coerente riconoscerla come zona di completamento "B0" già assoggettate a Convenzione o S.U.E., ai sensi dell'art. 6.4.1. delle NTA vigenti. In questo modo verrebbe conservata anche la memoria storica del comparto e dei relativi standard.

- SCHEDA n. 5

Descrizione sintetica: si prevede il riconoscimento di un comparto edificatorio residenziale denominato "1B" in loc. Bottega, appartenente alla categoria delle zone ad uso urbano di nuovo impianto "C", in zona ad uso urbano di completamento "B0" già assoggettate a Convenzione o S.U.E.. Il comparto 1B è stato completato a meno di tre lotti e sono in fase di acquisizione al patrimonio comunale le opere di Osservazioni: come per la precedente scheda n.2, considerato che sono ancora in corso le procedure di acquisizione delle opere di urbanizzazione da parte degli Uffici Comunali e tenuto conto di quanto previsto al capo 7.1 delle vigenti NTA del PRG si ritiene opportuno che prima di adottare la presente variazione vengano concluse tutte le procedure di verifica e l'acquisizione delle opere di urbanizzazione.

- SCHEDA n. 6

Descrizione sintetica: si prevede il riconoscimento di un comparto edificatorio residenziale denominato "6B" in loc. Bottega, appartenente alla categoria delle zone ad uso urbano di nuovo impianto "C", in zona ad uso urbano di completamento "B0" già assoggettate a Convenzione o S.U.E.. Il comparto 1B è stato completato a meno di tre lotti e sono state acquisite al patrimonio comunale le opere di urbanizzazione, mediante atto notarile del 17.12.2014.

Nessuna Osservazione.

- SCHEDA n. 7

Descrizione sintetica: si prevede la correzione di un refuso grafico relativo alla fascia di rispetto della strada comunale “Re dei Gatti” (lato fosso), in corrispondenza di un lotto di completamento di tipo B4/s, con contestualmente riduzione dell’ampiezza di tale fascia da 20 a 10 metri lungo il solo lato di valle.

Osservazioni: In primo luogo per operare una riduzione della fascia di rispetto della strada comunale dovrà essere accertata la conformità con la normativa di settore nel caso risulti all’esterno del centro abitato, come definito dall’art. 4 del Codice della Strada.

Dal punto di vista urbanistico la riduzione della fascia di rispetto da 20 a 10 metri appare del tutto incongrua e disomogenea rispetto alle altre zone circostanti per la quali viene mantenuto l’allineamento attuale. Si rileva, inoltre, che a seguito della correzione del refuso grafico della fascia di rispetto verso il lato del fosso, si ottiene un notevole ampliamento della superficie disponibile all’edificazione che consentirà, quasi sicuramente, di soddisfare la piena potenzialità del lotto senza la necessità di ridurre la distanza di rispetto dalla strada con conseguente disallineamento rispetto all’edificato esistente.

A tal fine si chiede di rivalutare attentamente la proposta dimostrando, altresì, la conformità con la normativa di settore nel caso in cui la strada, nel tratto interessato, risulti fuori dal centro abitato.

- SCHEDA n. 8

Descrizione sintetica: si prevede l’eliminazione della fascia di rispetto stradale della S.S.Urbinate 423 in corrispondenza di due lotti di completamento “B2.a” che, a detta dell’Ufficio comunale, risulta essere un refuso.

Osservazioni: poiché la fascia di rispetto che si intende eliminare riguarda una Strada Statale, il PRG deve attenersi a quanto previsto dal DM 1404/1968 e dal Codice della Strada, di cui al D.L.gs. 285/1992 e relativo regolamento attuativo emanato con D.P.R. 495/1992, e relative modifiche apportate con D.P.R. 610/1996, a seconda che si trovi all’interno o all’esterno del centro abitato, come definito dall’art. 4 del Codice della Strada.

Si evidenzia, altresì, che nel caso in cui tale tratto di strada risulti all’interno del centro abitato, come definito dall’art. 4 del Codice della Strada, in base alla classificazione dello stesso Codice dovrebbe trattarsi di una strada di tipo D (Strade urbane di scorrimento), pertanto la relativa fascia di rispetto risulta essere di 20 metri (art. 28 D.P.R. 495/1992).

In ogni caso, per questa proposta di variante, dovrà essere acquisito il parere dell'Ente proprietario della strada.

- SCHEDA n. 9

Descrizione sintetica: si prevede una modifica grafica al testo della tabella A delle NTA contenente i parametri urbanistici ed edilizi delle zone di espansione sottoposte a pianificazione attuativa al fine di evidenziare quelli già attuati e terminati.

Osservazioni: nessuna osservazione.

- SCHEDA n. 10

Descrizione sintetica: Si prevede il recepimento di una variante approvata ai sensi dell'art. 208 ("Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti") del D.Lgs 152/06, identificata come nuova zona produttiva secondaria di nuovo impianto "D12".

Osservazioni:

L'art. 208 del Codice dell'Ambiente prevede una procedura unitaria per il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, da svolgersi nella forma della conferenza di servizi, la cui competenza per il nostro territorio è in capo alla Provincia.

Il comma sesto dell'art. 208 prevede che il provvedimento autorizzatorio unico per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti «*sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori*».

Il provvedimento autorizzatorio, quindi, può avere effetti sulla disciplina urbanistica, come è stato per il caso in esame. La normativa non specifica chiaramente su come il provvedimento autorizzatorio incida sugli strumenti di pianificazione generale: se direttamente, conformandoli *in automatico*, oppure se sia comunque richiesto un atto di adeguamento o di recepimento da parte del Comune.

La prima opzione sembrerebbe suffragata dal recentissimo precedente del Tribunale Amministrativo Campano (T.A.R. Campania, V, 14 luglio 2020, n. 3086 cit.), secondo cui al rilascio dell'autorizzazione in variante, lo strumento urbanistico «*resta automaticamente variato in senso conforme alla destinazione dell'impianto autorizzato, senza necessità di attivare previamente la complessa procedura dello strumento urbanistico prevista dalla normativa di settore (cfr.: T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 01/04/2015, n. 1883)*». In tale prospettiva, al provvedimento autorizzatorio è attribuita non soltanto la "valenza" sostanziale di variante, ma

anche la sua “forza” formale: l’autorizzazione medesima diventa quindi atto di pianificazione in sé e per sé.

Secondo un’altra lettura giurisprudenziale, residuerebbe comunque in capo all’ente comunale un obbligo di recepimento, che traduce nel tessuto della pianificazione generale la variante puntuale (Cons. St., V, sent. 25 maggio 2020, n. 3109). Questo secondo orientamento ha ricevuto una certa adesione nella prassi mediante la deliberazione consiliare ricognitiva del provvedimento autorizzatorio.

Eppure, anche in questo caso nessuna norma prevede una riserva “di ricognizione” in capo al Comune, che s’impone semmai solo per ragioni di ordinata tenuta della pianificazione generale.

In base a quanto sopra esposto, il recepimento proposto dal Comune di Vallefoglia con la scheda n. 10, a fini ricognitivi, si può ritenere corretto.

Gli unici rilievi che si ritiene osservare riguardano esclusivamente le modalità di recepimento della variante approvata ai sensi del citato art. 208: in primo luogo si evidenzia l’opportunità di associare alla nuova classificazione “D12” un articolo normativo nelle NTA del PRG dove venga richiamato nel dettaglio (o allegato), l’Atto autorizzatorio dell’impianto e della relativa variante urbanistica, con le eventuali prescrizioni e/o condizioni; in secondo luogo non si ritiene corretta la perimetrazione tratteggiata adottata per l’individuazione della zona in quanto ricalca quella delle zone già assoggettate a SUE, di cui all’art. 7.1 NTA.

- SCHEDA n. 11

Descrizione sintetica: si prevede il riconoscimento di un comparto produttivo terziario di nuovo impianto “D8.a” denominato comparto “7B”, ubicato in località Bottega, in zona ad uso urbano di completamento di conservazione volumetrica “B1.a”.

Osservazioni: come per la scheda n.1, questa proposta non è ammissibile in quanto la nuova classificazione prevista con la variante non è coerente allo stato di fatto della zona, avente una destinazione d’uso prevalentemente terziaria, che appartiene alla categoria funzionale del sistema produttivo.

- SCHEDA n. 12

Descrizione sintetica: si prevede il riconoscimento di un comparto produttivo terziario di nuovo impianto “D8.a” denominato comparto “3M”, ubicato in località Cappone, in zona ad uso urbano di completamento di conservazione volumetrica “B1.a”.

Osservazioni: come per le schede n.1 e 11, questa proposta non è ammissibile in quanto la nuova classificazione prevista con la variante non è coerente allo stato di fatto della zona, avente una

destinazione d'uso prevalentemente terziaria, che appartiene alla categoria funzionale del sistema produttivo.

RITENUTO che per l'adozione della variante in oggetto sia necessario operare una parziale revisione di quanto proposto dall'Amm.ne Comunale, in base alle osservazioni sopra esposte;

VISTO l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

VISTO l'art. 6 della legge n. 241/90;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

D E T E R M I N A

- 1) DI ESCLUDERE DALLA PROCEDURA DI VAS, ai sensi del paragrafo A.3, comma 5, della D.G.R. 1647/2019, la variante al P.R.G. vigente del Comune di VALLEFOGLIA in oggetto, denominata "VARIANTI NON SOSTANZIALI AL PRG VIGENTE INDIVIDUATE IN N. 12 SCHEDE GRAFICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 15 COMMA 5 E 26 DELLA L.R. 34/1992", per le motivazioni sopra esposte;
- 2) DI STABILIRE che:
 - a) in sede di adozione della variante dovranno essere recepite e/o controdedotte le osservazioni sopra esposte per ogni singola scheda;
 - b) qualora in sede di adozione della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito delle competenze previste dalla L.R. 34/92, si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità in forma semplificata.
- 3) DI EVIDENZIARE che le delibere di adozione e approvazione della variante dovranno dare atto di tale esclusione dalla VAS;
- 4) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Comune di VALLEFOGLIA;
- 5) DI PROVVEDERE alla pubblicazione in forma integrale del presente Provvedimento Dirigenziale sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di inserirlo altresì ai sensi dell'art. 23 del

Determinazione n. 527 del 25/05/2021

Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33, nell'elenco dei provvedimenti Dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente;

- 6) DI RAPPRESENTARE che il presente provvedimento non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni, facendo salvi eventuali diritti di terzi;
- 7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- 8) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Bartoli Maurizio, Dirigente del Servizio, e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- 9) DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma digitale

R:\Uzone\URBA\01-6-97\141URBA\1421VAS\21vas\21VA40402.doc

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI VALLEFOGLIA - PROVVEDIMENTO FINALE - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 1647/2019 - VARIANTI NON SOSTANZIALI AL PRG VIGENTE INDIVIDUATE IN N. 12 SCHEDE GRAFICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 15 COMMA 5 E 26 DELLA L.R. 34/1992

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 829 / 2021

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 25/05/2021

Il responsabile del procedimento
BARTOLI MAURIZIO

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___/___/___

TIMBRO

Firma

--
